

## **SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 ED ALLUVIONALI DEL 2014 - PROROGA DEL TERMINE DI SOSPENSIONE.**

Ai sensi della Legge 12 dicembre 2019, n. 156 (conversione in Legge del D. L. n. 123 del 24 ottobre 2019) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2019, Serie Generale n. 300, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 ed atmosferici, anche di carattere alluvionale, del 2014.

La normativa suddetta, disponendo la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di cui all'art 3, comma 2-bis, primo periodo del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, prevede per i **sogetti titolari di mutui ipotecari o chirografari** relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, con residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e/o dagli eventi a carattere alluvionale del 2014, **il diritto di richiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale** fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Il Soggetto titolare del mutuo è tenuto ad accompagnare la richiesta di sospensione con un'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità anche parziale dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Inoltre, i soggetti che avessero già presentato richiesta alla Banca per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino al 31 dicembre 2019 (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2014, n.4, e successive modifiche ed integrazioni) **possono presentare nuova richiesta di sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.**

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali. CheBanca! si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

### **Principali caratteristiche della sospensione**

#### **Modalità di applicazione**

I titolari di finanziamenti, persone fisiche con residenza nei Comuni colpiti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti **entro il 31 dicembre 2020** la sospensione delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di

sospensione potrà essere accordato fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

### **Costi ed effetti della sospensione**

**Sospensione totale:** nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

**Sospensione parziale:** nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.